



**NOTA DI LETTURA SULLE NORME
DI INTERESSE DEGLI ENTI LOCALI**

**D.L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito nella legge 17 dicembre
2010, n. 217, recante “Misure urgenti in materia di sicurezza»**

PREMESSA

Il d.l. 12 novembre 2010 n. 187, convertito nella legge 17 dicembre 2010, n. 217 recante “Misure urgenti in materia di sicurezza» fa parte del pacchetto sicurezza approvato dal Consiglio dei Ministri il 5 novembre u.s.

Il provvedimento in esame è suddiviso in 5 Capi recanti, rispettivamente: misure per gli impianti sportivi (Capo I); disposizioni per il potenziamento dell' attività di contrasto alla criminalità organizzata e della cooperazione internazionale di polizia (Capo II); disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari (Capo III); disposizioni in materia di sicurezza urbana (Capo IV); disposizioni per la funzionalità del Ministero dell'interno (Capo V).

Durante l'esame da parte della Camera dei deputati sono state apportate modifiche a tutti gli articoli e ne sono stati introdotti nuovi.

Di seguito si riportano le norme di interesse degli enti locali e una breve nota di lettura sulle stesse.

Capo III

DISPOSIZIONI SULLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Articolo 6

Disposizioni interpretative e attuative delle norme dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136, si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute si applicano ai contratti indicati nello stesso articolo 3 sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge e ai contratti di subappalto e ai subcontratti da essi derivanti.

2. I contratti stipulati precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 13 agosto 2010, n. 136, ed i contratti di subappalto e i subcontratti da essi derivanti sono adeguati alle disposizioni di cui all'articolo 3 della medesima legge n. 136 del 2010, come modificato dal comma 1, lettera a), dell'articolo 7 del presente decreto, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Ai sensi dell'articolo 1374 del codice civile, tali contratti si intendono automaticamente integrati con le clausole di

tracciabilità previste dai commi 8 e 9 del citato articolo 3 della legge n.136 del 2010, e successive modificazioni.

3. L'espressione: «filiera delle imprese» di cui ai commi 1 e 9 dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136, si intende riferita ai subappalti come definiti dall'articolo 118, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, nonché ai subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del contratto.

4. L'espressione: «anche in via non esclusiva» di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136, si interpreta nel senso che ogni operazione finanziaria relativa a commesse pubbliche deve essere realizzata tramite uno o più conti correnti bancari o postali, utilizzati anche promiscuamente per più commesse, purché per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di cui al comma 7 del medesimo articolo 3 circa il conto o i conti utilizzati, e nel senso che sui medesimi conti possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alle commesse pubbliche comunicate.

5. L'espressione: «eseguiti anche con strumenti diversi» di cui al comma 3, primo periodo, dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136, e l'espressione: «possono essere utilizzati sistemi diversi » di cui al comma 3, secondo periodo, dello stesso articolo 3, si interpretano nel senso che è consentita l'adozione di strumenti di pagamento differenti dal bonifico bancario o postale, purché siano idonei ad assicurare la piena tracciabilità della transazione finanziaria.

Commento

Gli articoli 6 e 7 di questo provvedimento sono relativi alla legge 136 del 13 agosto 2010 (noto come piano straordinario antimafia).

L'articolo 6 *contiene norme di interpretazione autentica oltre che norme attuative volte a chiarire l'efficacia temporale dell'articolo 3 della suddetta legge, dal momento che sono sorti numerosi problemi in sede di applicazione, per la mancanza di una disciplina transitoria.*

*Il **primo comma** stabilisce che le norme dell'art.3 (che prevedono la tracciabilità dei pagamenti) riguardano i contratti sottoscritti dopo l'entrata in vigore della legge, ossia dopo il 7 settembre 2010 (la legge è stata pubblicata il 23 agosto ed è entrata in vigore dopo 15 giorni) e ai contratti di sub appalto e ai subcontratti da essi derivanti.*

*Il **secondo comma** prevede che i contratti sottoscritti prima del 7 settembre 2010, così come i contratti di subappalto e i subcontratti da essi derivanti, devono essere adequati entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione. La Camera dei Deputati ha dilatato il periodo transitorio per l'adeguamento dei contratti già in essere, facendo decorrere il termine dei 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge anziché dall'entrata in vigore della 136, come precedentemente previsto. Inoltre, ai sensi dell'art.1374 c.c., le clausole di tracciabilità previste nei commi 8 e 9 dell'art.3 (nei quali le stazioni appaltanti, gli appaltatori e i*

subcontraenti si assumono, a pena di nullità assoluta, pertanto gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari) si intendono automaticamente inserite nei contratti.

*Il **terzo comma** chiarisce l'espressione "filiera delle imprese" che costituiscono i soggetti obbligati alla tracciabilità finanziaria negli appalti. Si precisa che con questa espressione si intende riferirsi ai subappalti così come definiti dall'art.118, comma 11, del codice dei contratti pubblici oltre che ai subcontratti sottoscritti per l'esecuzione del contratto, anche se non esclusiva.*

*Il **quarto comma** contiene l'interpretazione autentica del comma 1 dell'art. 3 della legge 136, che prevede l'utilizzo di uno o più conti, bancari o postali, dedicati anche in via non esclusiva. Questo comma chiarisce l'espressione "anche in via non esclusiva" prevedendo che un pagamento relativo ad una commessa pubblica, possa essere effettuato tramite uno o più conti correnti, bancari o postali, anche promiscuamente, purché, per ciascuna commessa sia data informazione alla stazione appaltante degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati oltre alle generalità e al codice fiscale delle persone che hanno la delega ad operare. Su questi conti è possibile altresì effettuare operazioni finanziarie estranee alle commesse pubbliche comunicate.*

*Il **quinto comma** contiene un'interpretazione autentica relativamente alla parziale deroga sui pagamenti a favore di enti previdenziali, assicurativi, ect..In questo comma si precisa che l'espressione "possono essere utilizzati sistemi diversi" di pagamento previsti al comma 3 dell'art.3 si interpreta nel senso che sono ammessi tutti gli altri mezzi di pagamento, diversi dal bonifico bancario o postale, purché consentano di tracciare la transazione finanziaria.*

Capo III

DISPOSIZIONI SULLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Articolo 7

Modifiche alla legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Alla legge 13 agosto 2010, n.136, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, 1) al comma 1, le parole: «bonifico bancario o postale» sono sostituite dalle seguenti: «bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni»;

2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:

«2. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di

immobilizzazioni tecniche sono eseguiti tramite conto corrente dedicato di cui al comma 1, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1.»;

2-bis) al comma 3, le parole: «500 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.500 euro» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'eventuale costituzione di un fondo cassa cui attingere per spese giornaliere, salvo l'obbligo di rendicontazione, deve essere effettuata tramite bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la tracciabilità delle operazioni, in favore di uno o più dipendenti»;

3) al comma 4, le parole: «bonifico bancario o postale» sono sostituite dalle seguenti: «bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni»;

4) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP). In regime transitorio, sino all'adeguamento dei sistemi telematici delle banche e della società Poste italiane Spa, il CUP può essere inserito nello spazio destinato alla trascrizione della motivazione del pagamento»;

5) il comma 6 è abrogato;

6) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. I soggetti di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante o all'amministrazione concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.»;

7) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.»;

8) dopo il comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente:

9-bis. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.»;

b) all'articolo 6: 01) al comma 1, le parole: «della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 3, comma 8» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 3, comma 9-bis»;

02) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «bonifico bancario o postale» sono inserite le seguenti: «o altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni»;

03) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La medesima sanzione si applica anche nel caso in cui nel bonifico bancario o postale, ovvero in altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, venga omessa l'indicazione del CUP o del CIG di cui all'articolo 3, comma 5»;

04) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il reintegro dei conti correnti di cui all'articolo 3, comma 1, effettuato con modalità diverse da quelle indicate all'articolo 3, comma 4, comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 5 per cento del valore di ciascun accredito»;

1) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«In deroga a quanto previsto dall'articolo 17, quinto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui ai precedenti commi sono applicate dal prefetto della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente e, in deroga a quanto previsto dall'articolo 22, primo comma, della citata legge n.689 del 1981, l'opposizione è proposta davanti al giudice del luogo ove ha sede l'autorità che ha applicato la sanzione.».

2) dopo il comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente:

«5-bis. L'autorità giudiziaria, fatte salve le esigenze investigative, comunica al prefetto territorialmente competente i fatti di cui è venuta a conoscenza che determinano violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dall'articolo 3.».

Commento

L'articolo 7 reca modifiche agli artt. 3 e 6 della legge 136 ed integra il sistema sanzionatorio.

In particolare alla **lettera a** di questo articolo si modificano le disposizioni contenute all'art.3 della legge 136:

il **punto 1** consente, ai fini della tracciabilità consente di utilizzare oltre agli strumenti di pagamento anche quelli d'incasso;

il **punto 2** prevede la possibilità di utilizzo, su conti correnti dedicati di mezzi di pagamento diversi dal bonifico bancario o postale per l'erogazione degli stipendi ai

dependenti dell'appaltatore, dei consulenti e fornitori di beni e servizi che rientrano tra le spese generali;

*il **punto 2 bis** innalza da 500 a 1.500 € il limite delle spese giornaliere per le quali si possono utilizzare sistemi diversi dal bonifico, ma mai in contanti, e con l'obbligo di documentazione della spesa. Si prevede altresì l'eventuale costituzione di un fondo cassa con un apposito mezzo finanziario che ne consenta la tracciabilità, a favore dei propri dipendenti;*

*il **punto 3** prevede che se, dai conti correnti dedicati, vengono prelevate somme per pagare spese estranee, queste somme devono essere reintegrate con strumenti di pagamento e incasso che rispondono al requisito della tracciabilità;*

*il **punto 4** stabilisce che, contrariamente a quanto normato nella legge 136, il Cup deve essere riportato solo quando ne è prevista l'obbligatorietà ai sensi dell'art.11 della legge n.3 del 16 gennaio 2003. In tutti gli altri casi le transazioni dovranno riportare il Codice Identificativo Gara (CIG) attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici a seguito della richiesta della stazione appaltante. Poiché i sistemi telematici degli istituti di credito e delle Poste non sono adeguati, transitoriamente, il CUP può essere inserito nello spazio destinato alla motivazione del pagamento;*

*il **punto 5** prevede l'abrogazione del comma 6 dell'art.3 della legge 136 che prevedeva che la stazione appaltante richiedesse il Cup alla struttura di supporto al Cup, presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;*

*il **punto 6** reca disposizioni relative alle comunicazioni che devono essere inviate alla stazione appaltante in merito agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, il codice fiscale e le generalità delle persone delegate ad operare su tali conti, la loro prima utilizzazione per una commessa pubblica, oltre ad eventuali loro modifiche;*

*il **punto 7** modifica il comma 8 dell'art. 3, istituendo l'obbligo per l'appaltatore, il subappaltatore e il subcontraente di comunicare alla stazione appaltante e al prefetto, territorialmente competente, dell'inadempimento delle proprie controparti degli obblighi di tracciabilità finanziaria. E' stata abrogata la norma che prevedeva che nei contratti fosse inserita una clausola risolutiva espressa che si applicava qualora le transazioni avvenissero senza avvalersi degli istituti di credito e Poste;*

*il **punto 8** prevede che il mancato utilizzo degli strumenti che consentono la tracciabilità costituisca causa di risoluzione del contratto e non più nullità assoluta.*

*Alla **lettera b** di questo articolo si modificano le disposizioni contenute all'art. 6 della legge 136 e contengono norme che integrano il sistema sanzionatorio:*

*I primi 4 **sottopunti** ossia **01),02),03) e 04)** sono modifiche all'art. 6 della legge 136 che conseguono a quelle apportate all'art. 3 ed illustrate sopra;*

*il **punto 1** stabilisce che le sanzioni amministrative pecuniarie in materia di tracciabilità, diversamente da quanto previsto dall'art. 17, comma 5 della legge 689 del 1981, sono applicate dal prefetto della provincia dove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente e l'eventuale opposizione può essere presentata al giudice del luogo dove ha sede il prefetto che ha applicato la sanzione, difformemente da quanto previsto dall'art. 22 della legge 689/1981;*

*il **punto 2** prevede l'obbligo, per l'autorità giudiziaria, di comunicare al prefetto territorialmente competente comportamenti in violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dall'art. 3. L'autorità giudiziaria può derogare solo per comprovate esigenze investigative.*

Articolo 8

(Attuazione dell'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267)

1.All'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Al fine di assicurare l'attuazione dei provvedimenti adottati dai sindaci ai sensi del presente articolo, il prefetto, **ove le ritenga necessarie**, dispone, **fermo restando quanto previsto dal secondo periodo del comma 4**, le misure **adeguate per assicurare** il concorso delle Forze di polizia. Nell'ambito delle funzioni di cui al presente articolo, il prefetto può altresì disporre ispezioni per accertare il regolare svolgimento dei compiti affidati, nonché per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.».

Commento

L'articolo 8, modificato durante l'esame da parte della Camera dei Deputati, sostituisce il comma 9 dell'articolo 54 del TUEL prevedendo che il Prefetto, ove le ritenga necessarie, disponga delle misure adeguate per assicurare il concorso delle forze di polizia ai fini dell'attuazione delle ordinanze adottate dal sindaco in qualità di ufficiale del governo. Resta ferma la possibilità del prefetto di disporre ispezioni per accertare il regolare svolgimento dei compiti affidati, nonché per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.